

Per una storia giuridica della avvocazia e della gastaldia di Poschiavo

Autor(en): **Aureggi, Olimpia**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **23 (1953-1954)**

Heft 4

PDF erstellt am: **02.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-20227>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Per una storia giuridica della avvocazia e della gastaldia di Poschiavo

OLIMPIA AUREGGI

TITOLO III^o

LA GASTALDIA DI POSCHIAVO

CAPO I^o

La essenza giuridica della gastaldia di Poschiavo fino al secolo X^o

Il gastaldo longobardo e lo jus gastaldiae in Poschiavo — Conti, duchi e gastaldi nel IX^o e X^o sec. — Poschiavo, Milano, Como e S. Dionigi — Pubblici poteri poschiavini, gastaldia e advocazia.

Abbiamo già avuto modo di osservare come la gastaldia non sia un istituto la cui essenza giuridica rimanga statica nel tempo: essa ha assunto, a seconda delle epoche in cui si è presentata, i più diversi aspetti. Per quanto concerne l'istituto giuridico in Poschiavo, dagli storici della valle si tende a considerare lo jus gastaldiae ¹⁾ come un complesso di pubbliche funzioni che avrebbero costituito una parte del contenuto della advocazia; anzi, visto più da vicino, si tende a conferirgli un carattere prettamente amministrativo ²⁾ in contrapposto allo jus curiae che ha significato essenzialmente giurisdizionale in senso stretto, ossia giudiziario. Dai documenti si rileverebbe ³⁾ però che in Poschiavo la gastaldia non è una parte del contenuto della advocazia, ma un istituto a sè, distinto e, diremmo, contrapposto alla advocazia stessa. Non è chi non veda come, sia le notizie attinte dai documenti, sia le considerazioni degli storici, ci possano solo presentare, al massimo, l'aspetto dell'istituto in un periodo

1) BESTA: Le valli cit. pag. 111.

2) ad es. BESTA loc. cit.: «...lo jus gastaldiae implicava il diritto di esigere le onoranze come i pesci o i ferri da cavallo dati da Poschiavo, che rappresentano un censo ricognitivo per la concessione della pesca, della caccia e della escavazione delle miniere e altri censi per l'uso dei boschi o delle alpi o per le terre dissodate (decime)».

3) V. ad es. perg. dat. castello de Pedenale 24 nov. 1243 orig. in arch. vesc. di Coira «...Gebardus et Conradus fratres, filii quondam dni, Gabardo de Venusta fecerunt finem et refutationem dno. Hartuico aduocato de Amacia filio quondam dni. Egenonis de Amacia, nominetiue de toto illo feudo, ominimum illarum terrarum et aduocatiarum et gastaldiarum....»

morto, troppo limitato: da ciò la necessità di esaminare le pubbliche funzioni poschiavine ed i poteri che ad esse si connettono, non frammentariamente, ma alla luce del diritto in vigore al tempo in cui si sono sviluppate le fasi della loro esistenza ed anche della loro decadenza. Non solo: di prendere in considerazione anche tutti quei diritti pubblici poschiavini che, estranei alla avvocazia, si sono prestati spesso a tante confusioni, specie per essere accentrati, la maggior parte, nelle mani delle stesse genti d'Amazia. Di essi si dovrà stabilire se sia possibile inquadrarli negli schemi di un solo istituto giuridico, oppure se si tratti di poteri eterogenei il cui solo elemento comune, sarebbe di valore negativo consistendo nel fatto che essi non appartengono alla avvocazia.

È fuor di dubbio che il quadro dei diritti pubblici in Poschiavo è quanto di più vario si possa immaginare. Avanti il X^o sec. l'abbazia di S. Dionigi ⁴⁾ è investita della valle, ma non vi esercita tutti i poteri: accanto ai suoi funzionari ne esistono altri, regi e più tardi forse imperiali; ⁵⁾ e già si adombrano le pretese del vescovo di Como, forse non solo in materia spirituale. ⁶⁾ Ma la situazione più complessa viene a crearsi quando, a partire dal sec. X^o, i due vescovi, di Coira e di Como, si contendono la valle per quanto concerne il potere spirituale ed alternativamente, a seconda delle fortunate vicende della lotta, hanno il sopravvento l'uno sull'altro. ⁷⁾ In campo temporale si accentrano nelle mani di entrambi, diritti di diversa origine e di diversa natura, ⁸⁾ che non si escludono vicendevolmente e che non vengono meno per il passaggio del potere spirituale da un vescovo all'altro, anche se di fatto si trova avvantaggiato quello dei due ⁹⁾ che detiene anche il potere spirituale. ¹⁰⁾ A complicare la situazione stanno poi i diritti dei feudatari laici che hanno ricevuto i loro poteri per investitura dal sovrano direttamente, oppure dai due vescovi; ed i diritti del Comune che assorbe i poteri della antica vicinia e li trasforma; senza parlare delle facili confusioni fra materia tem-

4) V. perg. cit. 14 marzo 775.

5) Come abbiamo visto, S. Dionigi non esercitò mai la giurisdizione in senso stretto e tanto meno l'alta giurisdizione nella valle. Probabilmente non le toccarono anche alcuni diritti strettamente amministrativi.

6) V. la già cit. perg. dat. 3 gennaio 824, dipl. di Lotario I^o «... Insuper in eadem continebatur auctoritate de altercatione. quae orta fuit inter Petrum eius predecessorem atque rectorem S. Cumensis ecclesiae Episcopum et Waldonem S. Dionysii abbatem....»

7) Gli alternativi passaggi della valle di Poschiavo dalla diocesi retica a quella lariana, in campo spirituale, continuarono anche quando di feudi più non si parlava ormai da secoli: nel 1870 Poschiavo tornò a passare dalla diocesi di Como a quella di Coira. Segnerà questa data la fine di millenarie dispute e rivendicazioni?

8) Solo nel X^o sec. si trova una completa affermazione dei diritti feudali nei vescovi (V. MANARESI: Alle origini del potere dei vescovi sul territorio esterno delle città, Roma 1943; SEELIG: Verleihungen Otos I an Bisthümer und Kloster, Berlin 1919; UHLIRZ: Die italienische Kirchenpolitik der Ottonen, Innsbruck 1934).

9) Ed anche coloro che dal vescovo vittorioso hanno ricevuto subfeudi.

10) Ne abbiamo esempio significativo nell'affermazione del ramo di Vervio Poschiavo della famiglia Venosta in contrapposto al ceppo di Mazzo, quando Poschiavo torna in materia spirituale a Coira (V. Tit. I^o cap. I^o). Con l'investitura fatta dal vescovo di Coira ad Egidio de Venosta si nota anche una usurpazione di diritti feudali.

porale e materia spirituale: fonte di errore per più di uno storico. ¹¹⁾ Senza pretendere di enumerare tutti i diritti spettanti in Poschiavo ai vari feudatari dal secolo X^o in avanti, dobbiamo dunque raggrupparli in grandi categorie: di origine sovrana, ¹²⁾ comense, ¹³⁾ curiense, ¹⁴⁾ comunale. ¹⁵⁾ Prima di scendere ad esaminare l'essenza giuridica della gastaldia di Poschiavo in questo periodo, dobbiamo cercare di chiarire per quanto è possibile, il significato assunto anche prima del X^o sec. dall'istituto che ci interessa. Prenderemo dunque le mosse della nostra indagine dalla figura del gastaldo longobardo che si rintraccia quasi ovunque in Italia: giudice ¹⁶⁾ ed amministratore ¹⁷⁾ dai vastissimi poteri, così che lo si può senz'altro considerare il capo della civitas ¹⁸⁾ dapprima contrapposto al duca e poi, solo ed incontrastato. ¹⁹⁾

¹¹⁾ V. MARCHIOLI: Storia delle valli di Poschiavo, Sondrio 1886, dove i problemi di diritti feudali sono male impostati e spesso non senza confusioni. Vedi poi OLGATI: Storia di Poschiavo fino all'unione con la Lega Caddea, Coira 1928; SEMADENI: Geschichte des Puschlavertales, Coira 1929; BESTA: Per una st. med. di Posch. cit. che hanno approfondito e precisato attraverso l'indagine di moltissimi documenti.

¹²⁾ Oltre agli avvocati, e prima, dovevano esserci in Poschiavo degli altri funzionari, regi od imperiali. Ne parlano a proposito della Valtellina: SEMADENI, op. cit. pag. 5; BESTA: Le valli cit. pag. 81.

¹³⁾ Oltre ai diritti esercitati direttamente dal vescovo, di origine comense erano i diritti degli Amazia de Venusta Valtellinesi (V. Titolo I^o capo II^o) prima del 1300 nelle mani del ceppo di Mazzo e poi del ramo di Vervio Poschiavo della nobile famiglia; nè bisogna dimenticare i diritti dei capitanei di Stazzona. Di tutti diremo a suo tempo.

¹⁴⁾ Dal vescovo di Coira derivavano, oltre ai diritti da lui direttamente esercitati, i poteri dei Matsch transalpini non pertinenti alla avvocazia; ed i diritti dei Planta. Anche di questi tratteremo più avanti ampiamente.

¹⁵⁾ Ovunque il Comune (V. BESTA: Le valli cit.; Bormio antica e medioevale, Milano 1946; BUZZETTI: Del contado di Chiavenna, Como 1929) tende a strappare con la forza, con il diritto ed anche con il denaro i poteri pubblici ai vecchi titolari, o quanto meno ed arrogarsene le funzioni. A poco a poco, così, i vecchi signori vengono a trovarsi con diritti svuotati di ogni contenuto, vere larve di una passata grandezza. In Poschiavo poi il Comune è usato come strumento da un signore contro l'altro per strappare diritti ai rivali od indebolirne la potenza: tale significato dovette avere quella concentrazione di poteri nelle mani del Comune promossa e favorita da Como. (V. BESTA: Per una st. sit.; OLGATI: op. cit.).

¹⁶⁾ V. Liutprando 59, 78, 15, 16, 25, 28, 96, 139 ed anche 18, 22, 55; Rachis 3, II; Rotari 137, 150, 244, 375: « post suscepta aut commissa ad gubernandum curtis regis » e 15 « tunc gastaldius aut sculdahis requireret culpam ipsam et ad curtem regis exigat ». Alcuni gastaldi sono chiamati « illustres iudices » (V. TROYA: Codice diplomatico longobardo, Napoli 1872 n. 367; GREGORIO DA CATINO: Il regesto di Farfa, Roma 1879, 3, 4, ecc. Codex diplomaticus Langobardiae M. H. P. t. XIII, 1873. 19, 759; Le liber pontificalis par l'abbé L. Duchesne, Paris 1886 I^o, 400, 19).

¹⁷⁾ Il gastaldo è l'amministratore dei beni del re (Rotari 189, 210, 221, 271 — TROYA, Cod. cit. 985); ha poteri di polizia (Liut. 80); controlli sulla salute pubblica (Rotari 176); sorveglianza delle frontiere (Rotari 244, 264); anche comando militare (Liut. 83-Rachis 4) in quanto è iudex. Nei poteri amministrativi i gastaldi nell'ultimo periodo longobardo sono completamente liberi da legami con altri funzionari (GREGORIO DA CATINO: reg. di Farfa cit. 97, 776 « et in illis et illis diebus castaldi qui erant potestatem habebant casalem donandi ex dono suo sine duce »).

¹⁸⁾ Intesa non solo come città, ma anche come territorio che ad essa sta intorno e da essa dipende.

¹⁹⁾ I gastaldi, ufficiali regi, vengono contrapposti dallo stesso re al duca per diminuirne la potenza. Le loro funzioni, in via di massima civili, sono talvolta anche

Poschiavo, terra abitata da coloni, passata dal fisco romano a quello regio, ²⁰⁾ fu ovviamente amministrata da funzionari del sovrano i quali vi dovettero esercitare anche la giurisdizione. È però prematuro parlare nel periodo longobardo di una curtis regia che avrebbe potuto avere la sua sede nella valle poschiavina, ²¹⁾ anche se forse non si possa del tutto escludere l'esistenza di corti in località valtelinesi già in questo tempo. ²²⁾ Si può dunque pensare ad un gastaldo di Poschiavo già nel periodo longobardo? L'esistenza, più tardi, di vicecomites ²³⁾ in Valtellina, potrebbe farci sospettare che essi fossero i continuatori di uno o più gastaldi; ²⁴⁾ come la presenza di arimanni in valli vicine ²⁵⁾ potrebbe avvalorare l'ipotesi che ne esistessero anche nella valle di Poschiavo. ²⁶⁾ D'altra parte però, quand'anche sospetti ed ipotesi si dimostrassero fondati, non saremmo riusciti ancora a stabilire con precisione se simili istituti si debbano inquadrare nel periodo longobardo e non piuttosto nel franco. È comunque pacifico che la valle di Poschiavo all'epoca dei Longobardi era più che povera, poverissima e del tutto priva di quelle

militari (Liber pontificalis cit. 400 «et Langobardos pene trecentos cum eorum gastaldio interfecerunt») e divengono talmente importanti che talvolta gli atti sono datati non solo con riferimento al re o al duca, ma anche al gastaldo (V. TROYA cit. 487; GREGORIO DA CATINO cit. 3, 4). A questo movimento di elevazione dei gastaldi nei confronti dei duchi pare sia legato il nome di Autari (V. SOLMI: Storia del diritto italiano, Milano 1930; VACCARI: L'ordinamento provinciale nei suoi rapporti coi Regni romano-germanici della Gallia, in Studi Bonfante, Pavia 1930; BAUDI DE VESME: L'origine del comitato longobardo e franco, Roma 1904).

²⁰⁾ V. BESTA: Per una st. med. di Poschiavo cit.

²¹⁾ Tanto più che Poschiavo a quel tempo non era forse ancora centro di una pieve. Forse in origine il borgo appartenne alla pieve di Villa, da cui dipese ancora per molto tempo Brusio e che si addentrava profondamente nella valle. Sembra strano che nel periodo longobardo, degno di nota anche per la considerevole estensione delle pievi, ne fosse stata creata una così piccola e scarsamente popolata come quella che a nord del lago si spinge fino al passo del Bernina. Anche il santo protettore, S. Vittore, fa pensare a tempi più recenti o, quanto meno, a rivolgimenti che avrebbero portato considerevoli cambiamenti.

²²⁾ Si può già pensare alla corte di Ardenno? e Mazzo?

²³⁾ Un diploma di Enrico II^o del 1006 (In MGH Hannover Leipzig 1900 Dipl. Heinr. II^o n. 75) avrebbe concesso «ad partem sancatae Mariae et sancti Abundii» la metà del «vicecomitatus Vallistellinae et quicquid ad illam mediaetatem pertinet aut citra lacum cumanum aut Bellasium tam in districto quam in precaria quam in arimanniis» Districtio sarebbe sinonimo di iurisdictio?

²⁴⁾ Lo SICKEL: Das Fränkische Vicecomitāt, Leipzig 1907-1908 ha dimostrato come i visconti non fossero che i continuatori dei gastaldi. Questo ha portato più di uno storico a pensare che anche in Valtellina il vicecomitatus non fosse che la continuazione di una gastaldia (V. ad es. BESTA: St. del dir. it. cit. II^o pag. 131). Ad una gastaldia potrebbero riportarci anche i vicedomini di Olonio, giacché l'appellativo di vicedomini è, come abbiamo visto, usato anche come sinonimo di vicecomites. A proposito di Olonio il BESTA: Le valli cit. pensava però piuttosto ai locopositi che ai gastaldi.

²⁵⁾ V. von VOLTELINI: Immunität, grund und lerrhherliche Gerichtsbarkeit in Südtirol, in Arch. Oest. Gesch. XCIV 1907; STOLZ: Die Ausbreitung d. Deutschtums in Südtirol I. Innsbruck 1928; SCHNEIDER: Zur Entstehung des Aschländischen Sprachgrenze in Elsass-Lotharing. Jahrb. VII 1929.

²⁶⁾ Anche se non propriamente organizzati in colonie militari secondo quanto dice lo SCHNEIDER: Die Entstehung von Burg und Landgemeinde, Berlin 1924.

attrattive che la resero interessante agli occhi di sovrani e di vescovi dai Franchi in avanti. ²⁷⁾ Non si può certo pensare che un ufficiale regio di alti poteri e di alta dignità come il gastaldo longobardo, abbia avuto la sua sede in quella remota terra. È piuttosto probabile che il gastaldo della circoscrizione territoriale a cui apparteneva Poschiavo ²⁸⁾ si sia recato talvolta nella valle ad esercitarvi le sue funzioni; oppure, e l'ipotesi è più attendibile, che si sia servito per l'amministrazione della lontana valle, di funzionari di minor dignità a lui sottoposti. ²⁹⁾ Dobbiamo dunque concludere che nel periodo longobardo non è possibile parlare di una gastaldia di Poschiavo, intesa sia come circoscrizione territoriale che si raggruppa intorno al villaggio, sia come pubblico potere esercitato da un funzionario che in Poschiavo ha la sua sede. Esistono invece diritti di gastaldia, spettanti ad un funzionario che risiede altrove, diritti amplissimi che abbracciano tutti i campi in cui è possibile esercitare pubbliche funzioni.

Più interessante e più importante per lo studio dei pubblici poteri poschiavini è il periodo franco, tanto più che esso segna il passaggio della valle dai beni del fisco alla abbazia di S. Dionigi. Di quest'epoca è quella organizzazione della vita economica e politica cui fa riscontro il sorgere di nuovi istituti giuridici rispondenti alle nuove esigenze: lo smembramento delle circoscrizioni territoriali più ampie, le investiture feudali anche a favore del clero e i conseguenti rapporti di vassallaggio,

²⁷⁾ Come tutte le valli delle Alpi, quella di Poschiavo ha la sua principale attrattiva e fonte di ricchezza nella via di comunicazione che la percorre e che serve per le relazioni fra Italia e Germania (anche Chiavenna fu contea per la sua importante posizione e per le vie di comunicazione che da essa passano). Se questo interessava ai Romani prima ed agli imperatori tedeschi poi, poco invece importava ai longobardo, che invece miravano alle pingui pianure ricche di messi e di armenti.

²⁸⁾ Sarà stato di Como? oppure della Valtellina? non abbiamo documenti in merito. E' però pacifico che non si deve ancora guardare oltralpe, alla Rezia: troviamo in essa il vescovo di Coira quale « preside » della regione (v. doc. del 670, copia in arch. vesc. di Coira — esistevano anche le lapidi tombali del vescovo Vittore I^o del 600 e di un altro vescovo del 720, nella cripta di S. Lucio in Coira, ma vennero distrutte: anche in esse si leggeva la qualifica di preside di Rezia data al vescovo). Interessantissimo è il testamento di Tello, vescovo preside di Rezia dat. Coira 15 dic. 766, in cui sono ben descritti ed individuabili i domini retici: in esso non v'è il sia pur minimo elemento che ci riporti a Poschiavo o a terre a sud delle Alpi. Solo più tardi, e con la piena affermazione del diritto feudale, avrà inizio quella politica curiense che mira a difendere la Rezia non sulla cima dei monti, seguendo la linea dello spartiacque naturale, ma ai piedi stessi delle Alpi nel versante sud, cercando di accentrare gli *aditus Italiae*.

²⁹⁾ Sculdasci? Locopositi? E' fuor di dubbio che i primi furono per eccellenza gli ufficiali che coadiuvavano il gastaldo nelle funzioni giuridizionali (Rotari 35); anzi si è persino pensato che la sculdascia non solo fosse la funzione, ma anche la circoscrizione territoriale entro cui venivano esercitati i poteri dello sculdascio; e si è giunti a supporre che certe contee rurali del periodo franco non fossero che originarie sculdascie trasformate in organismi più complessi: V. BESTA: St. del dir. cit. II^o. — E si rammenta anche che la parola « sculdascin » non è sconosciuta in Valtellina ancor oggi. V. anche Liut. 16, 27, 35, 80; Rachis I, 2. Anche i locopositi non sono da trascurare (Liut. 25, 28): talvolta sono equiparati per poteri agli sculdasci. E gli actores che agli sculdasci si avvicinano (Rotari, 272; Lit. 42, 78; 57) pur restando in una posizione meno elevata (Rotari 374, Astolfo 17).

i problemi connessi con l'immunità ed il riattivarsi degli scambi commerciali portano le loro conseguenze anche sulla riorganizzazione giuridica della valle di Poschiavo. Le contee ³⁰⁾ si sostituiscono quasi ovunque ai ducati ed i diritti pubblici più importanti e significativi, primo fra essi la giurisdizione, anche in senso stretto, passano al conte, ³¹⁾ così che viene segnata la decadenza di tutti gli istituti giuridici fioriti nei precedenti secoli, e fra essi, anche della gastaldia ³²⁾ nel suo significato longobardo. A poco a poco tutti i funzionari vengono ad essere dei collaboratori del conte, a lui sottoposti; il fatto stesso che ora il gastaldo assuma il nome di vicecomes, ossia visconte, dimostra come egli non sia che un aiutante del conte ed a lui subordinato. Nel primo periodo franco però non sorgono ancora nella Lombardia le contee, ³²⁾ ma fra i pochissimi ducati rimasti ³³⁾ si enumera sempre quello di Milano, che comprende nella sua circoscrizione anche il territorio della diocesi di Como. Non solo in Poschiavo ed in Valtellina, dove non esistono importanti città, mancano i conti: anche Como è governata da un gastaldo. ³⁴⁾ Dobbiamo dunque pensare i funzionari che ci interessano, se non tutti, almeno per la maggior parte non scaduti nel ducato di Milano come altrove, ma ufficiali regi (od imperiali) dagli ampi poteri in cui è compresa l'alta giurisdizione.

³⁰⁾ Troviamo conti in Bergamo (Cod. Lang. cit. 149, 843; 486, 919); Lodi (VI-GNATI: Codice diplomatico laudense, Milano 1879, I^o, II, 935); Parma (AFFO': Storia della città di Parma, Parma 1792 I^o, 45, 921); Piacenza (BOSELLI: Delle storie piacentini libri XII, Piacenza 1793 pag. 286, 898; Cod. Lang. cit. 403, 903); Reggio (Cod. Lang. cit. 89, 813) ecc.

³¹⁾ V. cap. 27 (a. 797); cap. 204 (a. 847) con il compito di « placitum habere et justitiam facere ». Oltre alla giurisdizione in senso stretto egli aveva anche l'amministrazione dei beni pubblici. Ebbe collaboratori, detti anche ministeriales: cap. 33, 25 (a. 802); 85, I (a. 801/813). Con lo svilupparsi dell'organizzazione feudale, accanto al conte che è giudice pubblico, troviamo anche quegli organi che esercitano la giurisdizione nell'interno dell'immunità: fra essi, come abbiamo visto, sono per noi di particolare interesse gli advocati ecclesiae, che però poco o nulla hanno a che vedere con gli avvocati di Poschiavo. — (V. SOLMI: Die fränkische Reiche u. Gerichtsverfassung, Leipzig 1876; FUSTEL DE COULANGES, L'organisation judiciaire chez les Francs, Paris 1899).

³²⁾ Non è il caso di considerare in questa sede il diploma di Carlomagno dat. Regensburg 17 novembre 803, con cui il sovrano concederebbe al vescovo di Como (M. G. H. Hannover 1906 n. 202) il « comitatum Clavennae ». Sulla sua genuinità molto hanno discusso: SICKEL: Beiträge zur diplomatik, nei SB della R. Accademia di Vienna XLIX 352 ed il BRESSLAU, in N. A. XXXIV, 75,2. — Comunque Chiavenna e Bellinzona, il cui « comitatum » è pure nominato nel diploma, sono in una posizione particolarissima che non si presta a conclusioni di ordine generale.

³³⁾ Duchi erano in Friuli, in Toscana e Spoleto: alle loro dipendenze troviamo conti ed anche gastaldi (MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, Milano 1723 e segg., II^o, 2). In Milano il titolo di duca si alterna però con quello di marchese e, talvolta, di conte (V. Cod. lang. cit. 138, 820; 234, 865; 366, 892; 396, 901; 507, 924; 941, 558). — V. GABOTTO: I ducati dell'Italia carolingica, in Bull. stor. bibl. subalp. VIII, 1903 e la sua disputa col PIVANO: Il Comitato di Parma e la marca lombardo-emiliana, in Arch. st. p. la prov. parm. NS. XXII 1922; I ducati del regno italico nell'età carolingica, Milano 1939. E' in corso di pubblicazione la storia di Milano per l'edizione Treccani che, curata da insigni studiosi, risolve molti problemi di interesse generale.

³⁴⁾ Cod. Lang. cit. 296, 880.

zione ³⁵⁾. E' lecito pensare che i diritti pubblici non esercitati dall'abbazia di S. Dionigi ³⁶⁾ fossero esercitati da un gastaldo? Ed eventualmente, si dovrebbe pensare ad un gastaldo di Poschiavo o, quanto meno, valtellinese, ³⁷⁾ oppure occorre guardare più lontano, forse a Como? Non abbiamo documenti che si prestino ad una soddisfacente interpretazione per rispondere; il diploma di Lotario I^o dell'824 ci offre però alcuni elementi interessanti. ³⁸⁾ Innanzi tutto si rileva da esso come sia riconfermata a Como la chiesa battesimale di Poschiavo: finalmente possiamo affermare che il borgo è al centro di una pieve. ³⁹⁾ Non si può però stabilire con esattezza la natura dei rapporti con Como: si tratta di dipendenza solo in materia spirituale od anche temporale? Lo stesso diploma farebbe pensare, piuttosto che al gastaldo di Como, al duca di

³⁵⁾ Dove si è affermato un conte la giurisdizione dei gastaldi viene ristretta a materie speciali, anzi a casi eccezionali. Essi divengono anche gli aiutanti del conte nell'esercizio delle giurisdizione (V. ad es. in Piacenza, BOSELLI, cit.; I^o 286). Nè mancano, là dove la contea non si è ancora sostituita al ducato, gastaldi che conservano il potere giurisdizionale originario (ad es. il gastaldo di Camerino, v. GREGORIO DAL CATINO, op. cit. 268, 838). Senza pensare ad una equivalenza fra duchi e gastaldi, come abbiamo trovato nel periodo longobardo, è il caso di considerare che il ducato, molto più vasto della contea, non permette al duca di esercitarvi tutti i poteri personalmente: da ciò la necessità di farsi coadiuvare da ufficiali dipendenti come i gastaldi, anche nelle funzioni più elevate.

³⁶⁾ I diritti di S. Dionigi ci interessano meno, in quanto fra essi non è compresa la giurisdizione in senso stretto e nemmeno altri diritti. Non risulta che l'abbazia avesse nella valle un mercato. In questo periodo comunque i gastaldi sono funzionari essenzialmente pubblici e non è certo il caso di pensare a gastaldi di S. Dionigi: nemmeno l'abate fu del resto conte o gastaldo di Poschiavo.

³⁷⁾ Non è, neppure nel periodo franco e, più tardi, sfasciato l'impero carolino, al tempo del regno italiaco, il caso di pensare ad una eventuale dipendenza di Poschiavo dalla Rezia, almeno per quanto concerne i poteri non toccati di S. Dionigi. Dopo la morte del vescovo di Coira Remedio, nell'806, il potere spirituale si disgiunge da quello temporale e la regione viene divisa in due contee: Rezia superiore e Rezia inferiore (V. STUZ: *Karls des Grossen divisio vom Bisthum und Grafschaft Chur*, Weimar 1909; SPRECHER: *Ansiedlungen der Germanen in Churrätien*, in *Zusammenhang mit der Teilung zwischen Bisthum und Grafschaft Chur durch die Karolinger*, Chur 1922). Conte della Rezia inferiore divenne quel famoso Roderico, che ben sapeva rivendicare i suoi diritti e che tanto filo da torcere diede anche al vescovo, come si può leggere nelle tre lettere (dat. 821, 822, 824 in arch. vesc. di Coira) che questo scrisse a Ludovico I^o e nella risposta di Ludovico (dat. Strasburgo 25 luglio 825, in arch. vesc. Coira). Roderico però non avanzò mai pretese verso Poschiavo, come risulta anche dai documenti citati. Nel conte di Rezia Umfrido non è neppure possibile identificare quel conte Manfrit che verso la metà del IX^o sec. allungò gli artigli verso Poschiavo e la Valtellina: Manfrit era certamente milanese, comunque egli si presenta a noi non come il titolare dei diritti non toccati a S. Dionigi, ma come l'usurpatore dei diritti della abbazia. — E' parimenti da escludere una dipendenza di Poschiavo da Bergamo. (V. MAZZI: *Corografia bergamense nei sec. VIII e IX*, Bergamo 1880).

³⁸⁾ V. doc. già cit.

³⁹⁾ La pieve è interessante in modo particolare poiché al suo centro poteva esistere una corte, sede talora di un placitum (V. IMBART DE LA TOUR: *Les parvisses rurales dans la France du IV au IX siècle*, Paris 1900; FORCHIELLI: *La pieve rurale*, Roma 1931; BOGNETTI: *Sulle origini dei comuni rurali nel medioevo*, Pavia 1926). In Valtellina si ebbe anche il caso che la corte rompesse la pieve (V. la pieve di Ardenno in MANARESI: *Atti pubblici milanesi n. 27*): avvenne forse qualche cosa di simile per Poschiavo nei confronti di Brusio che apparteneva alla pieve di Villa?

Milano. ⁴⁰⁾ Questo sarebbe tanto più significativo se messo in relazione con il fatto che il famoso conte Manfrit, signore per breve tempo nel IX^o sec., di Poschiavo e della Valtellina, ma non conte di queste terre, ⁴¹⁾ altro non fosse che il conte ⁴²⁾ di Milano. ⁴³⁾ Da ciò deriverebbe ovviamente la conclusione che Poschiavo dipendeva direttamente da Milano e che, eventualmente, era amministrata da gastaldi milanesi. ⁴⁴⁾ Anzi l'esistenza di un gastaldo Causario, di probabile origine milanese, in Valtellina, il quale assiste nell'822 ⁴⁵⁾ ad un atto di ricognizione di diritti del monastero di S. Ambrogio, avvalorerebbe l'ipotesi di gastaldi milanesi anche nel poschiavino. Non è chi non veda però, come con l'affermazione della pieve, si debba pensare per Poschiavo ad una maggiore autonomia, che, pur non escludendo i legami con Milano, accentrerebbe in un organismo locale i poteri non toccati a S. Dionigi e, fra essi, innanzi tutto, la giurisdizione. La figura del conte Manfrit perde così molta della sua importanza, tanto più che egli ci si presenta non come il legittimo titolare dei diritti non toccati a S. Dionigi, ma come l'illegittimo usurpatore di questi ultimi. ⁴⁶⁾ Nè va sopravvalutata la funzione del gastaldo milanese trovato in Valtellina: se ben si guarda egli è uno di quei notari abbastanza frequenti nel periodo longobardo-franco col nome di gastaldo ⁴⁷⁾ e che persistono ancora più avanti, nei comuni italiani, assumendo anche il nome di avvocato; ⁴⁸⁾ notari, gastaldi e avvocati che nulla hanno a che fare con la giurisdizione. La nostra attenzione viene dunque richiamata da quell'organismo locale e, in un certo senso, autonomo che si sarebbe sviluppato al centro della pieve: contenuto dei suoi poteri è senz'altro la giurisdizione in senso stretto e tutte quelle altre facoltà non toccate a S. Dionigi; è dubbio se all'ufficiale locale spettassero quindi le decime, dovute per e precariae o per la concessione di terre fiscalie

⁴⁰⁾ «.....quae erant sitae in Valle Tellina, in Ducatu Mediolanensi».

⁴¹⁾ Mai esistette un conte di Poschiavo o di Valtellina.

⁴²⁾ O duca? o marchese?

⁴³⁾ E di conseguenza primo magistrato di quelle terre che nella circoscrizione territoriale milanese erano comprese.

⁴⁴⁾ V. doc. del 962 (in MGH 1879 Hannover I^o 246) per cui le genti di Menaggio «..... ad placitum non eant, nisi tribus vicibus in anno ad Mediolanum» non può essere interpretato analogicamente a proposito di Poschiavo: il borgo è infatti molto più lontano da Milano di Menaggio e più scomodo è per i suoi abitanti raggiungere la capitale lombarda. In più dal dipl. di Enrico II^o già cit., si rileva come il viscontado di Valtellina (e quindi la precedente eventuale gastaldia) iniziasse a nord di Bellagio: ovviamente Menaggio, che vi era esclusa, poteva esser retta secondo altri criteri.

⁴⁵⁾ FOSSATI: Codice diplomatico della Rezia in Periodico della Società Storica Comense n. 5. Vi figurano il gastaldo Causario ed il locoposito Ariperto.

⁴⁶⁾ Sulle usurpazioni del conte Manfrit e sulle lotte sostenute da S. Dionigi per riavere il possesso dei suoi diritti. V. SALIS: *Fragmente des Staatsgeschichte des Thal Veltlin und der Grafschaften Cleven und Worms*, s. l. 1792).

⁴⁷⁾ V. ad es. GREGORIO DAL CATINO: op. cit. 104, 778 «Dagarius gastaldiu et notarius».

⁴⁸⁾ V. Titolo II^o, capo II^o.

delle arimanniae; ⁴⁹⁾ è più probabile che spettassero le curaturae ed i tholonea; ⁵⁰⁾ spettarono a lui però senz'altro le albergariae. ⁵¹⁾ Non si può nemmeno escludere che a lui spettasse l'eribanno; è invece improbabile che egli fosse anche castellano. ⁵²⁾ Non è chi non veda come al funzionario che assomma in sé tanti poteri non si possa che dare il nome di conte o di gastaldo, inteso certo nel senso comunemente usato presso i ducati italiani del periodo franco; ed in particolare, escluso che in Poschiavo sia esistito un conte, non resta che chiamare il suo primo funzionario col nome di gastaldo. Un'amministrazione locale di tal genere ricorda come al dominus plebis andarono talvolta le « offensae » che « al placitum gastaldionis solebant pertinere » ⁵³⁾ e la domanda conseguentemente formulata con molta autorità ⁵⁴⁾ sulla eventuale continuazione di un preesistente gastaldo da parte del dominus plebis. ⁵⁵⁾ Se per altre pievi, però, l'ipotesi fu messa in dubbio dal fatto che, mentre

⁴⁹⁾ Dovute per la concessione di terre con l'onere del servizio militare; istituzione interessante del periodo franco, quando militari possono essere tutti. (V. BALDAMUS: *Das Heerwesens unter den späteren Karolingern*, Bresslau 1879; FEHR: *Das Wafferecht d. Bauern*, in *Zeitschr. d. Sav-Stift.* GA XXXVI, XXXVIII; CONRAD: *Geschichte der deutschen Wehrverfassung*, Leipzig 1939; MITTEIS, *Der Staat des Hohen Mittelalters*, Weimar 1940; v. VOLTELLINI: *Prekarie und Benefizium*, in *Vierteljahrssch f. social u. Wirthschaftsgesch.* XVI, 1922; HAFF: *Die Königlichen Prekarien im Capitulare ambrosianum*, in *Zeitsch. d. Sav.-Stif.* XX, 1899; STUTZ: *Das Karolingische Zentgebot*, in *Zeitsch. d. Sav. Stift.* XXIX 1908. Le decime furono probabilmente di S. Dionigi.

⁵⁰⁾ Ossia tasse di scambio e dazi: le *Honrantiae papiae* non parlano di una dogana alpina a Poschiavo, come a Chiavenna e Bellinzona; è però pacifico che gli scambi vi furono intensi anche se nella valle pare non esistesse neppure un mercato in senso proprio (V. HUVELIN, *Essai historique sur la droit des marchés et des foires*, Paris 1879; RIETSCHEL: *Markt und Stadt in ihren rechtlichen Verhältniss*, Leipzig 1897). Non risulta comunque che S. Dionigi vantasse diritti in materia, mentre era in sua mano, a quanto pare, il fiorentino mercato di Olonio.

⁵¹⁾ Che consisteva nell'alloggiare e nutrire i funzionari pubblici; si trovano spesso uniti i termini « placitum » ed « albergariae » poiché queste spettavano all'ufficiale che presiedeva il placito. (WAITZ: *Deutsche Verfassungsgeschichte*, Wien 1880; MITTEIS: *Lehenrecht u. staasgewalt*, Weimar 1933).

⁵²⁾ Non pare che avanti il IX^o sec. si possa pensare ad un castello in Poschiavo, almeno inteso come centro fortificato, non come semplice rocca o torre; solo più tardi quasi ogni pieve venne incastellata (V. SCHNEIDER: *Die Entstehung v. Burg und Landgemeinden in Italien*, Berlin 1924; DE MAREZ: *Le sens juridique du mot oppidum dans les textes flamands ou brabançons des XII-XIII siècles*, Weimar 1911; MAYER: *Blenio und Leventina von Barbarossa bis Heinrich VII*, Luzern 1911). L'appellativo di « borgo » con cui viene chiamato per antonomasia Poschiavo, non pare si debba intendere nel significato tedesco di « burg », ma piuttosto in quello italiano, di agglomerato la cui caratteristica sta non nelle fortificazioni dei luoghi, ma nella condizione degli abitanti, specie in qualche villa o curtis.

⁵³⁾ BOGNETTI: *Com. rur. cit.* n. 169.

⁵⁴⁾ BESTA: *St. del dir. it.* II^o cit.

⁵⁵⁾ Ne è escluso che il funzionario originario fosse uno sculdascio (V. BESTA *cit.* che richiama MAYER: *Italienische Verfassungsgeschichte*, Leipzig 1909): per Poschiavo però, data la lontananza dai centri più importanti, è più probabile l'esistenza di un gastaldo dotato di notevole autonomia, specie in questo periodo che segna la decadenza dei gastaldi.

l'antico gastaldo aveva il diritto di giurisdizione nell'ambito dell'autonomia locale, il dominus plebis molto spesso ne è privo, per Poschiavo invece l'esercizio della giurisdizione ed anche dell'alta giurisdizione da parte di quei magistrati che stanno al posto dei domini plebis, e che in un certo senso anzi tali si possono considerare, dimostra nel modo più chiaro e più pacifico che questi nuovi funzionari non sono altro che i concessori dell'antico gastaldo. Ossia: la gastaldia di Poschiavo fino al X^o sec. non è che l'istituto giuridico conosciuto poi nei tempi più recenti col nome di avvocazia. Con questo certo non intendiamo affermare che gastaldi di Poschiavo avanti e fino al X^o sec. fossero i v. Matsch, nè che le loro funzioni fossero identiche nel modo più complete a quelle dell'antico gastaldo: è però pacifico che entrambi esercitarono la giurisdizione, entrambi riscossero le albergariae, ed anche gli avvocati percepirono dei tributi, ⁵⁶⁾ come i gastaldi in questo periodo.

⁵⁶⁾ Ancora nel 1284 (V. la famosa perg. più volte cit.) si può vedere con precisione in che consistessero le albergariae spettanti agli avvocati quando si recavano a Poschiavo per presiedere il « pacitum »: « . . . ad expensas communis et hominum de Posclauio, de feno ed annona pro equis, cibo et potu, et de lectis, et de vasis necessariis ad coquinam, ad comedendum et bibendum, et de omnibus aliis rebus necessariis ad usum suum et sue societatis et si in aliquo predictum commune et homines in Posclauio deficerent in cibo et potu et vasis et feno et anona debet mendare et mendanam soluere suprascriptis dominis Item predictum commune de Poschlauio debet habere unum piscatorem, qui omni die debet piscare in lacu de Poschlauio ad voluntatem dictorum dominorum ». Dell'avvocazia erano anche le famose miniere di Poschiavo, ed i tributi ad esse relative.